



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni: "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, il titolo III-*bis* recante la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011, recante "Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel Comune di Taranto";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, recante "Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 rilasciata per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei comuni di Taranto e di Statte";

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale", che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale e che il citato decreto ministeriale AIA del 26 ottobre 2012 contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione delle attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale" che dispone, in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, che stabilisce che "In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del



territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro trenta giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi e' sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può' essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi e' adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non e' necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate volumi tecnici";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2014, recante "Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89";

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto" ed in particolare, l'articolo 2, comma 4, dello stesso che stabilisce che "Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61/13 è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla comunicazione dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61";

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo ILVA";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151, recante "Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;



VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13";

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella GU n. 229 del 30 settembre 2017, che stabilisce che: "I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 febbraio 2014, n. 53, recante "Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. ubicato nei comuni di Taranto e Statte-decreto di AIA DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e decreto di riesame di AIA n. DVA-DEC;-2012-547 del 26/10/12 - aggiornamento del decreto di AIA del 26/10/2012 in attuazione della prescrizione n. 57 del PIC - n. ID 90/333/490: filtri a manica per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312 impianto di agglomerazione";

VISTO, in particolare, il punto 1 della prescrizione n. 55-57 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, che prevede che: "Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento per l'installazione di due filtri a maniche per il trattamento delle emissioni al camino E312 su una linea dell'impianto di sinterizzazione così come previsto dal progetto approvato con DM n. 53 del 3 febbraio 2014. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2021."

VISTA l'istanza presentata dai Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 25 marzo 2019 (7724/DVA del 26/3/2019) per l'attivazione della Conferenza di Servizi speciale ai fini delle determinazioni in merito all'attuazione delle prescrizioni n. 55-57 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017: intervento di installazione di filtri a maniche al camino E312 dell'agglomerato, completa dell'elenco delle autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, di cui all'art. 1, comma 9, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti in attuazione delle sopra citate prescrizioni. I Commissari specificano che il progetto è analogo a quello approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 febbraio 2014, n. 53, nonché autorizzato con Provvedimento Unico Autorizzativo del



Articolo 2

(ID 90/10064 - Prescrizioni n.55-57 installazione di filtri a maniche al camino E312)

1. L'intervento di installazione di filtri a maniche al camino E312 dell'agglomerato deve essere realizzato, entro il 31 dicembre 2021, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, tenendo conto di quanto trasmesso da ArcelorMittal Italia S.p.A. con le note n. DIR 271/2019 del 14/5/2019, n. Dir 285/2019 del 21/5/2019 e n. Dir. 299/2019 del 28/5/2019, richiamate in premessa, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il Gestore, deve attuare, a valle del processo di realizzazione dei nuovi filtri, un protocollo di messa in opera del nuovo sistema di abbattimento, condiviso con l'Autorità di controllo (ISPRA), che passi attraverso:
 - 1) la verifica della tipologia e delle quantità di additivo da aggiungere e delle condizioni da implementare per il conseguimento del nuovo limite emissivo di 0,1 ng I-TEQ/Nmc di PCDD/Fs;
 - 2) la verifica in itinere dei livelli emissivi ottenuti con la nuova tecnologia di trattamento, in particolare per i parametri polveri (monitorate attraverso il sistema SME) e diossine (monitorate attraverso sistema di campionamento di lungo termine);
 - 3) la verifica e il controllo delle differenze di pressione ai filtri a manica;
 - 4) la verifica delle procedure operative messe in atto per la gestione dei flussi di polveri e additivi derivanti dall'abbattimento degli inquinanti a camino.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.
2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 3, comma 2.

Sergio Costa



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare